

Date: Sun, 29 Dec 2013 17:29:21 +0100

To: SG-PLAINTES@ec.europa.eu

From: Marco Bazzoni

Subject: URGENTISSIMO: Denuncia, Web tax contenuta nella Legge di Stabilità 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 302 del 27 Dicembre 2013, Supplemento Ordinario 87/L viola direttiva europea 2006/123/CEE, detta Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato europeo comune.

Spett.le Commissione Europea, in data 27 Dicembre 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 302, Supplemento Ordinario 87/L:

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=true)

<http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20131227&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=87&estensione=pdf&edizione=0>

La Legge di Stabilità 2014, che dal 1 Gennaio 2014 entrerà in vigore.

Al comma 33 di questa legge, è presente la Web Tax, detta anche Google Tax:

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

La web tax, introdotta nella Legge di Stabilità e destinata ad entrare in vigore dal prossimo primo gennaio, è stata posticipata al primo luglio 2014. Lo slittamento della

norma, che prevedeva l'obbligatorietà di partita Iva italiana per chi vende pubblicità online in Italia, è previsto, come spiegato in un comunicato di Palazzo Chigi, nell'ambito del decreto Milleproroghe:

<http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74247>

La legge che vorrebbe colpire le grandi aziende della Rete è scritta male. [...] Qualsiasi pubblicità visibile in Italia dovrebbe essere venduta solo da titolari di partita Iva italiana. Poiché però tutto il Web è visibile dall'Italia, un'interpretazione del genere porterebbe a conclusioni paradossali, perché un'azienda americana che pubblichi una pubblicità su un sito .com per un cliente statunitense dovrebbe comunque acquistarla attraverso una partita Iva italiana.

Fonte: <http://www.wired.it/attualita/politica/2013/12/24/si-puo-aggirare-web-tax/>

Formulata da chi probabilmente non ha conoscenza del funzionamento della rete e che propone tale norma per finalità prettamente fiscali, sbagliando però obiettivo e arma. Si utilizzano diciture come "spazi pubblicitari on line" (che significa? anche una pagina Web è uno spazio pubblicitario on line) legate a "visualizzabili sul territorio italiano" (gli unici siti web al mondo non visibili sul territorio italiano sono quelli censurati dai regimi e/o considerati illegali per gioco on line dall'AAMS), indicare "attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili" (dimenticandosi che esiste pure la connessione internet via satellite, che non rientra nel concetto di rete fissa e nemmeno dispositivi mobili).

Fonte: <http://www.pionero.it/2013/12/23/webtax-necessario-intervenire-con-emendamenti-a-destinazione-italia/>

L'articolo 16 (Libera prestazione di servizi), comma 2 della Direttiva 2006/123/CEE (Direttiva Bolkestein), parla chiaro però:

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle

prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19.

L'articolo 19 della direttiva 2006/123/CEE dice:

Articolo 19

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.

La Web Tax contenuta al comma 33 della Legge di Stabilità 2014, viola sicuramente l'articolo 16, comma 2 della Direttiva Europea 2006/123/CEE (direttiva europea Bolkestein) e forse anche l'articolo 19 di suddetta direttiva.

La direttiva europea 98/34/CEE:

[http://ec.europa.eu/enterprise/tris/consolidated/index\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/tris/consolidated/index_it.pdf)

prevede inoltre, che il Governo notificasse immediatamente alla Commissione Europea la bozza della Web Tax prima della sua approvazione definitiva che è avvenuta il 24 Dicembre 2013.

Le mie parole sono confermate anche dall'intervento di Emer Traynor, portavoce del

commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale Algirdas Šemeta:

[http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/24962\\_web-tax-la-bocciatura-ue-contraria-alle-liberta-fondamentali.htm](http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/24962_web-tax-la-bocciatura-ue-contraria-alle-liberta-fondamentali.htm)

scoglio che il Governo Letta potrebbe aver superato, posticipando l'entrata in vigore della Web Tax al 1 Luglio 2014.

Cmq sia, c'è sicuramente la violazione della Direttiva 2006/123/CEE.

Chiedo quindi a codesta Commissione Europea, di esaminare quanto prima questa mia denuncia e di aprire quanto prima una procedura d'infrazione contro la Repubblica Italiana.

Distinti saluti.

Marco Bazzoni